FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/CGF (2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 145/CGF – RIUNIONE DEL 29 GENNAIO 2010

Collegio composto dai Signori:

Avv. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA POL. ZENITH SUPERGA AMBROSIANA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.11.2014 INFLITTA AL CALCIATORE MORELLI JACOPO SEGUITO GARA COIANO-S. LUCIA/ZENITH SUPERGA AMBROSIANA DEL 22.11.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 36 del 24.12.2009)

Con atto del 30.12.2009 la Pol. Zenith Superga Ambrosiana proponeva ricorso avverso la sanzione di cui in epigrafe inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana e successivamente confermata dalla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato.

La società pratese ripropone a suo discarico le medesime argomentazioni in punto di fatto già dedotte in grado di appello.

Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.

Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio di merito portato all'attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall'art. 31, comma 1, C.G.S. che prevede la competenza della C.G.F. per questioni attinenti il merito della controversia, "solo" come giudice di secondo grado.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Zenith Superga Ambrosiana A.S.D. di Prato.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'A.S. FASANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. FRANCAVILLA/CALCIO FASANO DEL 29.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 7.1.2010)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, premesso:

- che la F.C. Francavilla proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale, avverso la regolarità dello svolgimento della gara F.C. Francavilla/A.S. Fasano del 29.11.2009, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone H, per la violazione, da parte della A.S.

Fasano, della normativa di cui al Com. Uff. n. 1 dell'1 luglio 2009 del Comitato Interregionale, regolante l'impiego dei calciatori giovani durante le competizioni;

- che, pertanto, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 7.1.2010, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale sanzionava la A.S. Fasano con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0, avendo la stessa sostituito il calciatore n. 9, So Salo Alvaro Omez, classe 1992, con il calciatore n. 16, De Lorenzo Buratta Francesco, classe 1990, così facendo venire meno il numero minimo di calciatori giovani da impiegare obbligatoriamente nel corso della gara, in violazione di quanto disposto al punto c) del Com. Uff. n. 1 dell'1 luglio 2009 del Comitato Interregionale.

Tanto premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva:

- il reclamo proposto dalla A.S. Fasano Calcio è infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

Dal referto arbitrale risulta chiaramente che la sostituzione dei calciatori di cui in premessa si è regolarmente perfezionata con l'ingresso sul terreno di gioco del calciatore De Lorenzo Buratta Franceco, secondo quanto previsto dalla regola 3 del regolamento del gioco del calcio che recita testualmente "la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra sul terreno di gioco...da quel momento, il subentrante diventa un titolare e quello sostituito cessa di esserlo", così facendo venir meno i requisiti di regolare svolgimento della gara.

A nulla rilevano, quindi, le deduzioni della reclamante che eccepisce che la sostituzione del De Lorenzo Buratta sarebbe stata da ascrivere ad errore e che lo stesso calciatore era entrato sul terreno di gioco soltanto per pochi secondi.

A rafforzare la decisione adottata dal Giudice Sportivo è significativo rilevare che il De Lorenzo Buratta è stato espulso dal Direttore di Gara in quanto, dopo essere entrato sul terreno di gioco in corrispondenza della linea laterale per sostituire il calciatore n. 9 della propria squadra, era uscito dal terreno di gioco e si era rifiutato di rientrare assumendo che il suo ingresso in campo non sarebbe stato conseguente a sostituzione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Fasano Calcio di Fasano (Brindisi).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL FOOTBALL CLUB SANT'ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NEAPOLI MUGNANO/S. ANTONIO ABATE DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 13.1.2010)

Con il ricorso in epigrafe indicato, la società propone reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di \in 1.600,00 e della diffida, comminata a seguito della gara con il Neapoli Mugnano del 10.1.2010, chiedendo una riduzione dell'ammenda e la revoca della diffida, o, in subordine, almeno la revoca di quest'ultima.

La motivazione del provvedimento impugnato si articola in una molteplice serie di comportamenti tenuti in campo avverso da parte dei sostenitori della società sanzionata, ai quali si imputa: a) di aver lanciato, in più occasioni, all'indirizzo di un assistente arbitrale numerosissimi sputi che attingevano l'ufficiale di gara in varie parti del corpo; b) di aver tentato di abbattere il cancello di ingresso al terreno di giuoco, senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine; c) di aver rivolto frasi offensive all'indirizzo di un assistente arbitrale e di un calciatore della squadra avversaria; d) di aver fatto esplodere nel proprio settore, per l'intera durata della gara, numerosi petardi. Nella qualificazione della gravità della predetta complessiva condotta, hanno assunto particolare rilievo, ad avviso del Giudice Sportivo, la reiterazione della condotta violenta protrattasi nel corso di entrambi i tempi della gara, l'assenza di qualsiasi spirito sportivo da parte degli autori, la oggettiva idoneità del lancio di materiale pirotecnico a provocare danni alla

integrità fisica dei presenti.

A fronte di queste censure, la società ricorrente per quanto attiene alla condotta di cui sub a) ammette l'esistenza dei fatti, ma ne riduce la dimensione soggettiva soltanto ad alcuni tifosi, per di più severamente redarguiti dai dirigenti presenti, mentre per quanto concerne l'episodio di cui sub b) lo attribuisce soltanto ad un piccolo gruppo di esagitati, che avrebbero fatto muovere appena lievemente il cancello senza arrecare danni alla struttura, desistendo dal loro intento perché anch'essi richiamati all'ordine da alcuni dirigenti ancor prima dell'arrivo delle forze dell'ordine: circostanza questa che non sarebbe stata riferita nelle relazioni degli ufficiali di gara. Quanto all'episodio di cui sub c), si fa rilevare la distanza dell'arbitro dalla tribuna degli ospiti che avrebbero impedito la percezione da parte sua delle offese, oltre tutto neppure menzionate nel rapporto del secondo assistente.

In realtà, si tratta di una serie di comportamenti che, sia isolatamente considerati sia – ed *a fortori* – valutati nel loro insieme, rivelano, senza ombra di dubbio, la gravità dei fatti commessi, evidenziando una condotta chiaramente antisportiva ed incivile, protrattasi per buona parte dell'incontro, la quale merita come tale e senza la possibilità di alcuna valida attenuante di essere adeguatamente sanzionata. Né paiono al riguardo minimamente persuasivi i tentativi sui quali fa leva il ricorso al fine di minimizzare l'accaduto. Così, per esempio, è appena il caso di chiarire che non è necessaria e non è prevista per integrare gli estremi di una fra le tante violenze perpetrate l'esigenza che il cancello di accesso al campo di giuoco venga integralmente abbattuto, sembrando sufficiente al riguardo il veemente assalto al fine condotto ed interrotto poi – come si è detto – solo grazie al provvidenziale intervento delle forze dell'ordine. Ma soprattutto è da ribadire ancora una volta, contro qualsiasi ricostruzione che miri ad offrire in tutto od in parte una versione edulcorata o attenuata della vicenda, la efficacia privilegiata in merito alle vicende connesse allo svolgimento delle gare attribuita dall'art. 35.1, C.G.S. ai rapporti dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale.

Tenuto conto di quanto sopra, il ricorso non appare meritevole di accoglimento, nemmeno nelle conclusioni formulate in linea subordinata.

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Football Club Sant'Antonio Abate di Sant'AntonioAbate (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA S.S.D. MILAZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI NAPOLI MICHELE SEGUITO GARA MILAZZO/MAZARA DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 13.1.2010)

Con il ricorso indicato in epigrafe la società propone reclamo avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Di Napoli Michele, a seguito dell'incontro Milazzo/Mazara, disputato il 10.1.2010 e valevole per la 17a giornata del Campionato Interregionale, Girone I. La motivazione del provvedimento disciplinare si basa sul comportamento del predetto giocatore, per avere egli, a giuoco fermo ed in reazione a condotta violenta di un avversario colpito quest'ultimo con una testata. Il materiale svolgimento dei fatti risulta chiaramente esposto nel rapporto arbitrale ed in quello di un assistente dell'arbitro, anch'esso allegato agli atti.

I motivi del gravame non contestano l'andamento dei fatti, così come innanzi descritto, ma si limitano a chiedere una equa riduzione della sanzione, tenendo conto che la persona aggredita non avrebbe avuto necessità di ricorrere ad alcuna cura sanitaria, né comunque riportato dolore od altre conseguenze di ordine fisico, né avvertito malore di alcun genere, per cui la condotta sanzionata avrebbe dovuto venir ridimensionata ad un semplice gesto di stizza carente di intenzioni aggressive.

La doglianza non ha pregio, né vale comunque ad attenuare la gravità dell'illecito commesso.

Sta di fatto che la sanzione comminata corrisponde già al minimo della penalità prevista dall'art. 19.4, lett. b) C.G.S., il quale prescinde, nel descrivere il comportamento da sanzionare, dalla entità delle conseguenze prodotte dall'aggressione, limitandosi a prevedere gli estremi di una condotta violenta. Né va dimenticato che l'episodio contestato al Di Napoli non si è svolto nella fattispecie in connessione con una normale fase di giuoco, ma rivela aspetti particolarmente riprovevoli per essersi realizzato a giuoco fermo.

Per le suddette ragioni il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Milazzo di Milazzo (Messina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DELLA S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CALDAROLA NICOLA SEGUITO GARA ATLETICO TRIVENTO/REAL MONTECCHIO DEL 17.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)

Al 31° del secondo tempo, della gara Atletico Trivento/Real Montecchio disputata il 17.1.2010, il calciatore Caldarola Nicola numero 8 della società Real Montecchio a "giuoco fermo" tirava per i capelli un giocatore avversario facendolo violentemente cadere a terra.

L'arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 20.01.2010, lo sanzionava con la squalifica per tre gare effettive.

Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Real Montecchio chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore – il quale aveva subito un fallo da cui gli era derivata una contusione tanto che non ha potuto prendere parte alla successiva gara – cercava di battere più velocemente la punizione e nella foga, trovando un avversario che gli impediva di riprendere il gioco, lo spintonava appoggiandogli le mani sulla nuca in modo non violento.

Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento.

Ed infatti dall'esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Caldarola ha tirato per i capelli l'avversario.

Il tutto è avvenuto a giuoco fermo con una connotazione violenta così come puntualmente descritta dall'arbitro, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell'arbitro stesso che ha fedelmente ricostruito gli accadimenti dal medesimo in quel momento percepiti.

Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha comminato l'esatta sanzione prevista dal vigente C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Real Montecchio A.S.D. di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro e Urbino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 10 agosto 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete